

COMUNE DI GRUMENTO NOVA

(Provincia di Potenza)



Regolamento in materia di procedimenti disciplinari. Estratto Regolamento Uffici e Servizi

Deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 18.12.2013

COMUNE DI GRUMENTO NOVA
(Provincia di Potenza)
Piazza SANDRO PERTINI n. 1

CAPO I
I PRINCIPI GENERALI

ART. 1
CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1 - Il presente regolamento detta la disciplina relativa al procedimento disciplinare ed alle sanzioni previste dai contratti collettivi dei dipendenti degli enti locali, dal D.P.R. 62/2013 nonché dall'art. 55 del D.Lgs 165/01 e s.m.i.

ART. 2
AREA DI APPLICAZIONE

1 - Il presente disciplinare si applica a tutti i dipendenti dell'Ente appartenenti alle categorie A,B,C e D, nonché alle categoria che in prosieguo dovessero essere individuate dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

CAPO II
INFRAZIONI

ART. 3
FASI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1 - Il procedimento disciplinare si svolge attraverso le seguenti fasi:

- accertamenti preliminari
- contestazione degli addebiti - convocazione per la difesa;
- discussione e/o presentazione delle giustificazioni;
- adozione provvedimento disciplinare o archiviazione.

ART. 4
UFFICIO COMPETENTE ALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

1 - L'ufficio competente all'applicazione delle sanzioni è l'Ufficio disciplinare; fa eccezione il rimprovero verbale che rimane di competenza del responsabile dell'area presso la quale il dipendente è assegnato.

Alle infrazioni sanzionate con il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.

Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione degli addebiti.

La contestazione degli addebiti deve avvenire non oltre 20 (venti) giorni dalla conoscenza di comportamenti punibili.

Il provvedimento di contestazione deve contenere anche la convocazione del dipendente per l'instaurazione del contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato.

Al dipendente sottoposto a procedimento disciplinare deve essere dato un preavviso di almeno giorni 10 (dieci) al fine di predisporre un'adeguata difesa.

Il dipendente ritualmente convocato, o può presentarsi personalmente o può inviare una memoria scritta .

In casi di giustificato ed oggettivo impedimento, entro il termine assegnatogli, il dipendente può formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio del diritto di difesa.

Il procedimento si conclude con l'archiviazione o l'irrogazione della sanzione entro sessanta (60) giorni dalla contestazione.

Nell'ipotesi in cui la sanzione da applicare fosse superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un periodo superiore a 10 (dieci) giorni, i termini per la contestazione dell'addebito, per la convocazione per l'esercizio di difesa, per la conclusione del procedimento vengono raddoppiati.

La violazione dei termini afferenti la contestazione degli addebiti, la convocazione per l'esercizio della difesa e la conclusione del procedimento, comporta la decadenza dall'esercizio dell'azione disciplinare.

La violazione dei termini sopra indicati per il dipendente comporta la decadenza dall'esercizio del diritto di difesa.

Nell'ipotesi in cui il dipendente si avvallesse della facoltà di chiedere un rinvio del termine per l'esercizio di difesa (la relativa istanza non può essere accolta più di una volta), ove il differimento fosse superiore a giorni 10 (dieci) , il termine per la conclusione del procedimento viene prorogato in misura corrispondente.

L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari , sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate nel contratto collettivo dei dipendenti enti locali, nel rispetto dei seguenti criteri generali: di cui al comma 1 dell'art. 3 del CCNNL dell'11/04/2008.

Compete all'ufficio, sussistendone i presupposti di legge, l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 3 comma 1, 2 e 4 della legge 27/03/2001 n. 97 (trasferimento a seguito di rinvio a giudizio per i delitti di cui agli art. 314, 1° comma 317 -318-319-319 ter- 320 c.p. ed all'art. 3 e legge 9/2/1941 n. 1383 e collocazione del dipendente in posizione di aspettativa o disponibilità). Allo stesso ufficio compete l'adozione del provvedimento di cui all'art. 4 della medesima legge (sospensione dal servizio a seguito di condanna non definitiva per alcuno dei delitti di cui all'art. 3 comma 1 della medesima legge 27/03/2011 n. 97)

L'Ufficio procedimenti disciplinari è competente altresì ad irrogare le sanzioni di cui all'art. 55 quater del decreto legislativo n. 165/01 e s.m.i. (**licenziamento**) nonché ad assumere le decisioni che dovessero rendersi necessarie in tema di rapporti tra procedimento penale e disciplinare secondo quanto disposto dall'art. 55 ter del medesimo decreto legislativo.

ART. 5

SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE

All'Ufficio procedimenti disciplinari, compete altresì, l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 5, comma 1 -sospensione d'ufficio dal servizio nell'ipotesi di irrogazione di misura restrittiva di libertà, art. 5, comma 2 sospensione dal servizio nel caso di sottoposizione a procedimento penale che comporti rinvio a giudizio per fatti attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, ove accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 3 (codice disciplinare) commi 7 e 8 (licenziamento con e senza preavviso) del C.C.N.L. quadriennio normativo 2006/2009, stipulato in data 11/04/2008.

All'Ufficio procedimenti disciplinari compete altresì, l'adozione del provvedimento di cui al comma 3 del medesimo art. 5 (prolungamento del periodo di sospensione del dipendente sino alla sentenza definitiva dopo la cessazione dello stato di restrizione della libertà personale).

ART. 6

UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - COMPOSIZIONE

L'ufficio procedimenti disciplinari è composto in composizione monocratica dal Segretario Comunale.

Nell'ipotesi in cui il Segretario Comunale non potesse presiedere l'Ufficio perché parte interessata del procedimento (es.: Segretario soggetto passivo di comportamenti ingiuriosi e in genere non conformi ai doveri di correttezza da parte dei dipendenti), la presidenza della commissione competerà ad un membro esterno nominato dal Sindaco in possesso del titolo di studio di Laurea in Giurisprudenza e dell'abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato.

ART.

NORMA DI CHIUSURA

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla vigente normativa

N.B.:

Legge 27 marzo 2001, n. 97

"Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 5 aprile 2001

Art. 1.

(Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare).

1. All'articolo 653 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, le parole: "di assoluzione" sono soppresse;
b) nel comma 1, le parole: "pronunciata in seguito a dibattimento" sono soppresse e, dopo le parole: "il fatto non sussiste o", sono inserite le seguenti: "non costituisce illecito penale ovvero";
c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso".

Art. 2.

(Modifica all'articolo 445 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 445, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale la parola: "Anche" è sostituita dalle seguenti: "Salvo quanto previsto dall'articolo 653, anche".

Art. 3.

(Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio).

1. Salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, può procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza.

2. Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio, in base alle disposizioni dell'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.

3. Salvo che il dipendente chieda di rimanere presso il nuovo ufficio o di continuare ad esercitare le nuove funzioni, i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 perdono efficacia se per il fatto è pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla loro adozione, sempre che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva. In caso di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva, l'amministrazione, sentito l'interessato, adotta i provvedimenti consequenziali nei dieci giorni successivi alla comunicazione della sentenza, anche a cura dell'interessato.

4. Nei casi previsti nel comma 3, in presenza di obiettive e motivate ragioni per le quali la riassegnazione all'ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalità di quest'ultimo, l'amministrazione di appartenenza può non dare corso al rientro.

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 133 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il decreto è altresì comunicato alle amministrazioni o enti di appartenenza quando è emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383".

Art. 4.

(Sospensione a seguito di condanna non definitiva).

1. Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dall'articolo 3, comma 1, i dipendenti indicati nello stesso articolo sono sospesi dal servizio.

2. La sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato.

Art. 5.

*(Pena accessoria dell'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro.
Procedimento disciplinare a seguito di condanna definitiva).*

1. All'articolo 19, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5) è inserito il seguente: "5-bis) l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;".

2. Dopo l'articolo 32-quater del codice penale è inserito il seguente: "Art. 32-quinquies. - *(Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego).* - Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica".

3. All'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, è aggiunto il seguente comma: "Nel caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni si applica il disposto dell'articolo 32-quinquies del codice penale".

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 32-quinquies del codice penale, nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti indicati nel comma 1 dell'articolo 3, ancorché a pena condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente competente per il procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve concludersi, salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto dall'articolo 653 del codice di procedura penale.

Art. 6.

(Disposizioni patrimoniali).

1. Dopo l'articolo 335 del codice penale, è inserito il seguente: "Art. 335-bis. - *(Disposizioni patrimoniali).* - Salvo quanto previsto dall'articolo 322-ter, nel caso di condanna per delitti previsti dal presente capo è comunque ordinata la confisca anche nelle ipotesi previste dall'articolo 240, primo comma".

2. Nel caso di condanna per delitti di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale commessi a fini patrimoniali, la sentenza è trasmessa al procuratore generale presso la Corte dei conti, che procede ad accertamenti patrimoniali a carico del condannato.

3. All'articolo 321 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca".

4. I beni immobili confiscati ai sensi degli articoli 322-ter e 335-bis del codice penale sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio disponibile del comune nel cui territorio si trovano. La sentenza che dispone la confisca costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari.

Art. 7.

(Responsabilità per danno erariale).

1. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 8.

(Prevalenza della legge sulle disposizioni contrattuali).

1. Le disposizioni della presente legge prevalgono sulle disposizioni di natura contrattuale regolanti la materia.

2. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge non possono, in alcun caso, derogare alle disposizioni della presente legge.

Art. 9.

(Estensione dell'articolo 652 del codice di procedura penale al giudizio promosso nell'interesse del danneggiato).

1. Al comma 1 dell'articolo 652 del codice di procedura penale, le parole da: "promosso dal danneggiato" fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2".

Art. 10.

(Disposizioni transitorie).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti penali, ai giudizi civili e amministrativi e ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa.

2. Ai procedimenti di cui al comma 1 non si applicano le pene accessorie e le sanzioni patrimoniali previste dalla presente legge, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previgenti.

3. I procedimenti disciplinari per fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere instaurati entro centoventi giorni dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile.

Art. 11.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.